



**BANCO di LUCCA
e del TIRRENO S.p.A.**

Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.

POLICY DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Versione 3.0 del 18/03/2010

Approvata dal CDA nella seduta del 22/03/2010



INDICE

1. PREMESSA.....	3
1.1 Definizioni.....	4
2. OBIETTIVI.....	5
3. ANALISI E VALUTAZIONI: IDENTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO.....	6
3.1 Criteri minimi per l'individuazione dei conflitti di interesse.....	6
4 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	7
4.1 Tipologie di conflitto effettivo individuate.....	7
4.2 Presidi organizzativi.....	8
4.3 Presidi procedurali.....	8
4.4 Presidi di controllo.....	8
5 REGISTRO DEI CONFLITTI.....	9



1. PREMESSA

La Banca ha l'obbligo di mantenere ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli destinate ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti¹.

Con particolare riferimento alla prestazione dei servizi di investimento, la normativa di riferimento² prevede che la Banca deve:

1. elaborare, applicare e mantenere un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, elaborata per iscritto, ed essere adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità della sua attività (ex art. 25 del Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia);
2. fornire al cliente su supporto durevole e con sufficiente dettaglio le informazioni relative ai conflitti di interesse qualora le disposizioni organizzative e amministrative adottate non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del cliente non sia evitato (art. 23,4 del Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia)³;
3. svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati (art. 25,3 del Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia);
4. tenere ed aggiornare regolarmente un registro nel quale sono riportati i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa o per suo conto, per i quali sia sorto, o nel caso di servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti (art. 26 del Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia);
5. fornire ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio tra le informazioni generali una descrizione, anche in forma sintetica, della politica seguita dall'impresa in materia di conflitti di interesse e gestire eventuali richieste della clientela riguardo ad un maggior dettaglio nella gestione delle situazioni in conflitto di interessi (Regolamento Consob n° 16190 in materia di Intermediari).⁴

¹ Ex art. 23 Parte 3 Titoli I del Regolamento Congiunto Consob Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.

² Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia Parte 3, Titolo I. La Banca attualmente non svolge l'attività di ricerca in materia di investimenti pertanto non si applicano le disposizioni di cui alla parte 3 titolo II del citato regolamento.

³ In proposito si precisa che l'informativa prevista, pur dovendo riferirsi a situazioni di conflitto di interesse specifiche, non richiede necessariamente di essere resa in occasione di ogni singola operazione negli strumenti finanziari interessati. Le circostanze di ciascun caso consentono la valutazione delle modalità più appropriate di adempimento dell'obbligo.

⁴ Documento di sintesi consegnato al potenziale cliente in occasione del primo contatto con la Banca.



Inoltre, la normativa di riferimento, ha ampliato, rispetto al passato, i soggetti (soggetti rilevanti in relazione alla Banca) in capo ai quali può insorgere una potenziale situazione di conflitto rispetto all'interesse del cliente nella prestazione dei servizi di investimento.

Al fine di adempiere ai citati obblighi normativi, la Banca ha assegnato all'Ufficio Compliance di Gruppo il compito di:

- individuare, in riferimento ai servizi, alle attività di investimento ed ai servizi accessori prestati da o per conto della Banca, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d'interessi di uno o più clienti;
- istituire e gestire il registro dei servizi e attività che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievole per i clienti. E' comunque previsto l'impegno da parte di tutte le strutture aziendali della Capogruppo e della Banca interessate a evidenziare e rappresentare ogni possibile interesse in conflitto con quello primario dell'investitore;
- monitorare l'evoluzione della normativa relativa ai conflitti di interesse;
- verificare l'attuazione da parte delle specifiche strutture aziendali della Capogruppo e della Banca appositamente incaricate delle seguenti operatività:
 - definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
 - predisporre l'informativa al cliente su supporto durevole e gestire le eventuali richieste di ulteriori informazioni (informazioni generale ex ante e disclosure);
 - diffondere la politica di gestione a tutti i soggetti rilevanti coinvolti e verificare l'applicazione della procedura di gestione dei conflitti;

1.1 Definizioni

Ai fini del presente documento, si adottano le seguenti definizioni⁵:

1. «cliente»: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi;
2. «soggetto rilevante» il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
 - (i). i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta (maggiore o uguale al 5%) possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;
 - (ii). dipendenti dell'Istituto;
 - (iii). persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;

⁵ Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia art. 2 comma 1.



3. «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
- (i). da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
 - (ii). da un legame di controllo, ossia del legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, par. 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

2. OBIETTIVI

Obiettivo del presente documento (di seguito anche "Policy") è quello di definire la politica di gestione dei conflitti d'interesse che Banco di Lucca S.p.A (di seguito anche "la Banca") intende adottare per individuare, monitorare e gestire i conflitti di interesse. Esso definisce inoltre i criteri e le procedure da utilizzare per la loro gestione.

Le modalità di individuazione e gestione dei conflitti di interesse descritte nella presente Policy si concretizzano in un insieme di attività e regole che la Banca ha adottato al fine di determinare un processo "virtuoso" che possa rispondere in modo appropriato all'esigenza di salvaguardare l'interesse del cliente. Di seguito si elencano le attività che compongono tale processo:

- *Analisi e valutazione - identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse:* descrive le modalità attraverso le quali la Banca procede alla individuazione delle situazioni di possibile conflitto di interesse, illustrando le tipologie di interessi che consentono la determinazione dei potenziali conflitti;
- *Gestione dei conflitti di interesse:* descrive i presidi organizzativi, procedurali e di controllo adottati dalla Banca al fine di prevenire e gestire le situazioni di conflitto;



3. ANALISI E VALUTAZIONI: IDENTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO

La normativa vigente assegna un ruolo centrale alla capacità degli intermediari di identificare correttamente tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse caratterizzanti la prestazione dei servizi di investimento. A tale scopo, la Banca ha individuato nell'Ufficio Compliance di Gruppo il soggetto responsabile per il corretto censimento delle situazioni di conflitto, fermo restando l'impegno da parte di tutte le strutture aziendali della Capogruppo e della Banca interessate a evidenziare e rappresentare ogni possibile interesse in conflitto con quello primario dell'investitore. In allegato alla presente policy è fornito il documento "Mappatura dei Conflitti d'interesse potenziale", nel quale sono riepilogati i conflitti potenziali (a cui può essere soggetta la Banca e i soggetti rilevanti) in relazione all'attività della Banca.

3.1 Criteri minimi per l'individuazione dei conflitti di interesse

La normativa di riferimento⁶ dispone che, come criterio minimo per determinare i tipi di conflitto di interesse, si prenda in considerazione se l'intermediario, un soggetto rilevante o un soggetto avente con esso un legame di controllo, diretto o indiretto, si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente (es. collocamento semplice di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati, nel caso in cui il finanziamento erogato dall'intermediario sia tutto o in parte rimborsato con i proventi del collocamento);
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo (es. negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari di propria emissione);
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato (es. collocamento semplice di strumenti finanziari emessi da partecipanti in misura rilevante alla Banca);
- d) svolgano la medesima attività del cliente (es. gestione di portafogli di investimento e contestuale realizzazione di operazioni di compravendita sul portafoglio titoli di proprietà, aventi ad oggetto i medesimi strumenti finanziari);
- e) ricevano o possono ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio (es. gestione di portafogli e contestuale accordo di retrocessione di commissioni con il negoziatore).

L'Ufficio Compliance di Gruppo censisce tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse che possano derivare da:

- interesse diretto della Banca, di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di controllo in contrasto con l'interesse del cliente;
- interesse derivante da rapporti di gruppo in conflitto con l'interesse del cliente;
- interesse della Banca di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di controllo derivante da prestazione congiunta di più servizi a discapito dell'interesse del cliente;
- interesse della Banca di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di controllo derivante da rapporti di affari propri o di società del gruppo in contrasto con l'interesse del cliente;
- interesse di un cliente della Banca in contrasto con quello del cliente.

⁶ Art. 24 Conflitti di interesse rilevanti Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia del 29 ottobre 2007

Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.

Sede Sociale: Viale Martini, 443 - 55100 Lucca - Tel. 0583 43271 - Fax 0583 491255 - Cap. Soc. 21.177.000,00 - R.E.A. - Lucca n. 181609 - E-mail: segreteria@bancodilucca.it

Cod. Fisc. E Partita IVA n. 01880620461 - Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5564 - Codice ABI 3242 - Codice SWIFT: BLUC IT 31 - www.bancodilucca.it



4 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di prevenire e gestire le situazioni di reale conflitto, ed allo scopo di evitare pregiudizi ai clienti, la Banca adotta adeguati presidi organizzativi, procedurali e di controllo.

4.1 Tipologie di conflitto effettivo individuate

Le principali tipologie di conflitti effettivi identificate, per tipologia di servizio prestato, sono di seguito illustrate.

Le informazioni in commento sono riportate sinteticamente nel documento “Descrizione sintetica della politica di gestione dei conflitti di interesse”, nel quale sono riepilogati i conflitti effettivi e che è parte integrante dell’Informativa Precontrattuale.

Servizio di collocamento e/o distribuzione di prodotti finanziari emessi da Banche o Imprese di Assicurazione

Le principali tipologie di conflitti d’interesse effettivi individuate, relativamente al servizio di collocamento, si riferiscono al collocamento e/o distribuzione di strumenti, prodotti o servizi finanziari o polizze assicurative:

- istituiti e/o emessi dalla banca stessa (Obbligazioni, Azioni);
- emessi da società con le quali sono in corso rapporti d’affari o accordi di retrocessione;
- emessi o gestiti da società con le quali sono presenti rapporti di partecipazione;
- gestiti da società in rapporti d’affari con la Banca (limitatamente al collocamento di OICR).

Servizio di negoziazione in conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti

Le principali tipologie di conflitti d’interesse effettivi individuate, relativamente al Servizio di negoziazione in conto proprio e di esecuzione ordini per conto dei clienti sono relative alla negoziazione in contropartita diretta con la clientela di strumenti finanziari di propria emissione o emessi da società del Gruppo. Si ravvisa, inoltre, un conflitto qualora venga eseguito un ordine per un cliente a scapito di altri clienti.

Servizio di consulenza

Le principali tipologie di conflitti d’interesse effettivi individuate, relativamente al Servizio di consulenza, sono relative a raccomandazioni aventi ad oggetto strumenti o servizi finanziari o, ove applicabile, polizze assicurative, di propria emissione, oppure emessi o collocati da soggetti:

- in rapporti d’affari o di finanziamento con la Banca;
- con i quali siano stati stipulati accordi di collocamento o retrocessione;
- emessi o gestiti da società con le quali sono presenti rapporti di partecipazione.

Altre tipologie di conflitto possono sorgere in caso di attivazione, in abbinamento alla consulenza, dei servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione ordini per conto della clientela o ricezione e trasmissione ordini.



Servizi accessori

Non sono stati ravvisati, nella mappatura effettuata alla data di redazione della presente Policy, conflitti relativi ai servizi accessori prestati.

4.2 Presidi organizzativi

I singoli servizi ed uffici della Banca operano in regime di indipendenza gli uni dagli altri, la responsabilità operativa dei singoli servizi ed uffici è attribuita a soggetti differenti, indipendenti tra loro.

La prestazione dei servizi di investimento è svolta dalle strutture della Capogruppo e della Banca (negoziante, collocamento, raccolta ordini). Tale struttura è funzionalmente ed organizzativamente separata dalle attività delle divisioni o aree di affari della Banca.

La politica retributiva adottata dalla società è volta alla minimizzazione della possibilità di insorgenza di conflitti.

4.3 Presidi procedurali

I presidi procedurali prevedono l'adozione di un corpus di procedure e normative interne volto a disciplinare:

- il processo di emissione e collocamento degli strumenti finanziari (con specifico riferimento al servizio di collocamento);
- le modalità di pricing degli strumenti di propria emissione negoziati;
- il rispetto del Codice di autodisciplina degli Intermediari Finanziari, varato dall'ABI e il codice etico di Gruppo che disciplina i comportamenti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali, dei dipendenti e degli addetti di filiale della Banca, anche con riguardo alle informazioni confidenziali, all'operatività personale e agli obblighi di riservatezza;
- il rispetto della policy volta a garantire che gli incentivi percepiti dalla, o pagati alla, Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento non confliggano con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti;
- il processo di esecuzione e trasmissione di ordini attraverso l'adozione della Execution policy e Transmission policy volte a garantire il miglior risultato per il cliente;
- una serie di regole e procedure volte ad assicurare che, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca raccomandi esclusivamente i servizi di investimento e gli strumenti finanziari/prodotti finanziari, ivi compresi quelli emessi da imprese di assicurazione, adatti al cliente o al potenziale cliente.

4.4 Presidi di controllo

I responsabili delle singole strutture aziendali della Capogruppo e della Banca sono incaricati di vigilare sull'insorgenza di conflitti d'interesse derivanti dall'operatività effettuata dalla struttura e dalle risorse da essi coordinate.

L'Ufficio Compliance di Gruppo è incaricato di verificare il rispetto e la regolare applicazione delle procedure adottate per la gestione e l'eventuale disclosure dei conflitti d'interesse individuati.

A tale struttura è inoltre attribuita la facoltà di eseguire qualsiasi altra verifica ritenuta necessaria al monitoraggio ed al governo dei conflitti d'interesse.



5 REGISTRO DEI CONFLITTI

La normativa richiede agli intermediari di istituire ed aggiornare regolarmente un registro, nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa, o per suo conto, per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti (art. 26 Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia). Al fine di adempiere agli obblighi normativi la Banca istituisce il Registro dei servizi ed attività in conflitto (di seguito il Registro). L'Ufficio Compliance di Gruppo è responsabile dell'alimentazione e dell'aggiornamento del Registro. In particolare, a seguito dell'individuazione delle situazioni di conflitto (anche potenziale) come indicato al paragrafo 3, l'Ufficio Compliance di Gruppo aggiorna il Registro sulla base delle informazioni ricevute dalle strutture a seguito della relativa attività di verifica.

La corretta gestione del Registro presuppone necessariamente l'implementazione di efficaci procedure di comunicazione e di supporto tra l'Ufficio Compliance, tenutario del Registro, e le unità organizzative aziendali preposte all'erogazione dei servizi di investimento, alla gestione dei sistemi informativi aziendali, o in possesso di informazioni privilegiate che potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto lesive degli interessi dei clienti, affinché possa essere aggiornato con tempestività.

Con cadenza semestrale, inoltre, l'Ufficio Compliance di Gruppo effettua un controllo su ciascun conflitto di interesse censito, al fine di valutarne la permanenza. Nello svolgimento di tale attività l'Ufficio si avvale del supporto tecnico ed informativo delle suddette strutture aziendali.

Servizio di investimento prestato	TIPOLOGIA DI CONFLITTO DI INTERESSE	Possibile pregiudizio per il Cliente	Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio -Pr.del 29/10/2007 CONSOB/BANKIT	Presidio previsto	Prodotti coinvolti	Società coinvolte
Collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento	Collocamento semplice e distribuzione di prodotti finanziari emessi dalla banca stessa	La Banca può avere un interesse "finanziario" a emettere strumenti propri, collocandoli direttamente ai propri clienti a condizioni più vantaggiose rispetto alle normali condizioni di mercato	art. 24, lett. B)	Procedure interne disciplinanti il processo di emissione e collocamento di strumenti finanziari propri, che consentano una chiara formalizzazione delle motivazioni sottese alla emissione e dei canali di collocamento ritenuti adeguati alle finalità (raccolta, finanziamento, ...) della emissione. Con riferimento alla distribuzione delle obbligazioni di propria emissione al cliente o potenziale cliente la Banca fornisce un' informativa (disclosure) in merito all'esistenza del conflitto di interesse tramite una specifica segnalazione presente nel modulo utilizzato per la sottoscrizione dell'obbligazione. Tale modulo prevede l'apposita firma del cliente di presa d'atto e accettazione della situazione. Con riferimento alla distribuzione di Certificati di Deposito emessi dalla Banca viene resa al cliente analogo informativa (disclosure) in merito all'esistenza del conflitto di interessi.	Titoli obbligazionari e prodotti finanziari emessi dalla Banca	Banco di Lucca S.p.A.
	Collocamento semplice di strumenti finanziari, prodotti finanziari emessi da banche e polizze assicurative, emessi da soggetti con i quali la Banca ha rapporti di partecipazione	L'interesse della Banca potrebbe essere condizionato da vantaggi indiretti conseguenti a tale situazione.	art. 24, lett. B)	All'interno dei documenti consegnati al cliente, viene indicata la posizione e la tipologia di conflitto di interesse di Banco di Lucca S.p.A. nonché le commissioni percepite per il servizio di collocamento.	OICR Prodotti emessi da Consultinvest SGR, da Rovere Sicav, Gestioni Patrimoniali della Cassa	Consultinvest SGR, Rovere Sicav, Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.
	Collocamento semplice di strumenti finanziari, prodotti finanziari emessi da banche e polizze assicurative, emessi da soggetti con i quali la Banca intrattiene rapporti d'affari significativi.	L'interesse della Banca potrebbe essere condizionato dall'interesse dell'emittente	art. 24, lett. B)	All'interno dei documenti consegnati al cliente (modulo di sottoscrizione, allegato al modulo di sottoscrizione, prospetto semplificato) viene indicata la posizione di Banco di Lucca S.p.A. quale soggetto promotore, collocatore nonché le commissioni percepite per tale servizio.	prodotti assicurativi del Gruppo Generali	Gruppo Generali
	Collocamento semplice di strumenti finanziari, prodotti finanziari emessi da banche e polizze assicurative, emessi da soggetti con i quali la Banca ha instaurato accordi di retrocessione	La Banca può collocare prodotti finanziari più "costosi" a fronte di una più rilevante retrocessione	art. 24, lett. E)	Procedure per la gestione e la valutazione degli "incentivi", procedure interne per la selezione della società prodotta. L'esplicitazione relativa ai legami con l'Istituto avviene: - per i fondi comuni di investimento attraverso l'informativa presente nel prospetto informativo; - per i prodotti assicurativi attraverso l'informativa presente negli appositi modelli redatti in conformità del regolamento Isvap n.5/2006.	OICR Prodotti Assicurativi	Gruppo Generali, SGR e SICAV diverse

	Collocamento di strumenti, prodotti e servizi finanziari di emittenti o società prodotto in cui un soggetto rilevante: <ul style="list-style-type: none"> - abbia un incarico importante (organo amministrativo o di controllo, ruolo direttivo, ecc.); - abbia un interesse legato alla percezione di retrocessioni commissionali 	L'interesse della Banca potrebbe essere condizionato dall'interesse del soggetto rilevante al collocamento di strumenti emessi dallo specifico Emittente	art. 24, lett. B)	All'interno dei documenti consegnati al cliente (modulo di sottoscrizione, allegato al modulo di sottoscrizione, prospetto semplificato) viene segnalata la situazione del conflitto di interesse del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. quale soggetto collocatore.	Tutti gli strumenti collocati	Gruppo Generali, SGR e SICAV diverse
Ricezione e trasmissione di ordini	Trasmissione di un ordine ad un intermediario privilegiando un ordine di un cliente a scapito di quello di altri clienti	La Banca potrebbe essere indotta a favorire un cliente perché più remunerativo	art. 24, lett. C)	Transmission policy	Azioni quotate italiane ed estere, obbligazioni quotate italiane ed estere, titoli di stato, derivati quotati, fondi quotati, ETF, obbligazioni non quotate su mercati regolamentati e azioni della Banca.	
Negoziante conto proprio e conto terzi	Negoziante in contropartita diretta con la clientela avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione	L'interesse della Banca potrebbe essere quello di creare artificialmente liquidità sullo strumento a spese del Cliente	Art. 24, lett. A)	Execution policy (Procedure interne di pricing). Il presidio attualmente in essere risiede nell'informazione fornita all'investitore della tipologia di conflitto di interesse della Banca: ad esempio obbligazioni emesse dall'Istituto. Tale informazione risulta nel campo descrittivo del modulo d'ordine sottoscritto dal cliente. La particolare indicazione non è modificabile dall'operatore di filiale.	Titoli obbligazionari non quotati emessi dalla Banca	Banco di Lucca S.p.A.
	Esecuzione di un ordine di un cliente a scapito di quello di altri clienti	La Banca potrebbe essere indotta a favorire un cliente perché più remunerativo	Art. 24, lett. C)	Execution policy	Titoli obbligazionari emessi dalle Banche del Gruppo	Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.
Consulenza	Raccomandazione che abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione	L'interesse della Banca potrebbe essere quello di suggerire uno strumento finanziario al fine di agevolare il pieno collocamento degli strumenti finanziari	Art. 24, lett. B)	La normativa interna in materia di consulenza e l'applicativo informatico garantiscono che ogni raccomandazione è valutata preliminarmente in termini di adeguatezza rispetto al profilo del cliente.	Titoli obbligazionari e azionari emessi dalla Banca	Banco di Lucca S.p.A.



	Raccomandazione che abbia ad oggetto strumenti finanziari emessi o collocati da soggetti con i quali siano stati stipulati accordi di collocamento e/o dove sussistono rapporti di partecipazione da parte delle Società del Gruppo Bancario.	L'interesse della Banca potrebbe essere quello di suggerire uno strumento finanziario al fine di incrementare le commissioni di retrocessione ottenute sul collocato	Art. 24, lett. B)	La normativa interna in materia di consulenza e l'applicativo informatico garantiscono che ogni raccomandazione è valutata preliminarmente in termini di adeguatezza rispetto al profilo del cliente. Il Servizio di Consulenza viene prestato congiuntamente agli altri servizi di investimento diversi dal servizio di gestione di portafogli, pertanto il presidio viene messo in atto nella prestazione del servizio collegato. Il perimetro di consulenza individuato nel contratto mitiga il rischio di pregiudizio alla clientela.	Limitatamente agli strumenti finanziari indicati nel contratto di consulenza	SGR SICAV VARIE
	A fronte di un raccomandazione di investimento, viene attivato contestualmente uno dei servizi di negoziazione (consulenza in abbinamento a ...).	L'interesse della Banca potrebbe essere quello di formulare raccomandazioni al fine di movimentare il portafoglio dei clienti per lucrare sugli altri servizi di investimento	Art. 24, lett. A)	La normativa interna in materia di consulenza e l'applicativo informatico garantiscono che ogni raccomandazione è valutata preliminarmente in termini di adeguatezza rispetto al profilo del cliente. Il Servizio di Consulenza viene prestato congiuntamente agli altri servizi di investimento diversi dal servizio di gestione di portafogli, pertanto il presidio viene messo in atto nella prestazione del servizio collegato. Il perimetro di consulenza individuato nel contratto mitiga il rischio di pregiudizio alla clientela.	Limitatamente agli strumenti finanziari indicati nel contratto di consulenza	-
	Un soggetto rilevante ha una posizione importante nello strumento finanziario oggetto di consulenza	Il soggetto rilevante potrebbe essere indotto a suggerire uno strumento finanziario sul quale lo stesso ha un interesse (es. aumentare la redditività del proprio portafoglio)	Art. 24, lett. B)	La normativa interna prevede una politica retributiva incentivante che non privilegi la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri. La fattispecie viene mitigata alla luce del perimetro di consulenza. Il Codice Etico adottato dalla Banca prescrive ai soggetti rilevanti di evitare tali tipologie di conflitti di interesse.	Limitatamente agli strumenti finanziari indicati nel contratto di consulenza	
	Raccomandazione di cui beneficia direttamente un altro cliente della Banca (ad es. comprare titoli verso i quali la banca ha generalmente suggerito una posizione di segno contrario)	La Banca potrebbe essere indotta a favorire un cliente perché più remunerativo	Art. 24, lett. C)	Execution e transmission policy. Regolamento interno per la negoziazioni obbligazioni proprie.	Limitatamente agli strumenti finanziari indicati nel contratto di consulenza	